



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 01/2010
Novembre 2009*

Scadenzario Febbraio 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Rendiconto
- Entrate
- Spesa
- Riforma Pubblico impiego
- Servizi pubblici
- Contratti e appalti
- Sostituto d'imposta

Ordinamento autonomie locali

Scioglimento dei consigli

1. Con D.M. 4 novembre 2009, sono disciplinate le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei presupposti per la proposta di scioglimento dei consigli in conseguenza di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. (*in G.U. n. 278 del 28 novembre 2009*).

Rendiconto

Certificazione

1. Con D.M. interno 14 agosto 2009, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2008. (*in suppl. ord. n. 158 alla G.U. n. 201 del 31 agosto 2009*)

1.1. La certificazione, sottoscritta dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 31 dicembre 2009.

1.2. Una copia cartacea della certificazione deve essere trasmessa alla Regione di appartenenza.

1.3. Con circolari del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 2 ottobre 2009, n. F.L. 12/2009, 20 ottobre 2009, n. F.L. 13/2009 e 12 novembre 2009, n. F.L. 14/2009, sono fornite istruzioni circa la compilazione delle certificazioni.

2. A decorrere dall'esercizio 2008 e fino al 2011 le certificazioni sul rendiconto comprendono anche le sezioni riguardanti il ricalcolo delle spese per funzioni e le esternalizzazioni dei servizi. (*art. 19 bis, c. 2, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166*).

Entrate

Trasferimenti statali

1. Dall'anno 2007, i trasferimenti statali sul fondo ordinario sono ridotti in misura pari al maggior gettito Ici stimato derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (*art. 2, c. 39 e 46, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, nel testo sostituito dall'art. 3, c. 1, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

1.1. La riduzione dei trasferimenti erariali è contenuta nei limiti del maggior gettito previsto in euro 609,4 milioni per l'anno 2007, in euro 783 milioni per l'anno 2008 e in euro 819,42 milioni dall'anno 2009, restando a beneficio dei comuni l'eventuale maggiore quota di gettito aggiuntivo rispetto a quello stimato.

1.2. Per l'anno 2007, in via transitoria, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti Ici, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono stati ridotti in misura proporzionale. (*art. 3, c. 2, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127*).

1.3. Per l'anno 2008, il minor contributo è stato determinato utilizzando prioritariamente i dati contenuti nella certificazione del maggior gettito resa per l'anno 2007 (73 milioni di euro) e, per la parte residua, operando una riduzione proporzionale. (*art. 2, c. 3, D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

1.4. Il maggior gettito Ici derivante dall'aggiornamento del catasto terreni e dal riclassamento dei fabbricati rurali è stato certificato da ogni singolo comune interessato con le modalità definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (*in G.U. n.80 del 4 aprile 2008*).

1.4.1. La certificazione resa per l'anno 2007 ed i relativi dati certificati hanno conservato validità anche per l'anno 2008. (*art.2, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

1.5. Il maggior gettito Ici derivante dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari delle categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, è stato certificato da ogni singolo comune interessato con le modalità definite con decreto ministeriale 17 marzo 2008 (*in G.U. n.80 del 4 aprile 2008*).

1.5.1. La certificazione resa per l'anno 2007 ed i relativi dati certificati hanno conservato validità anche per l'anno 2008. (*art.2, c.1, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

1.6. Il minore accertamento 2008 dei trasferimenti statali a valere sul fondo ordinario è stato compensato da un maggiore accertamento convenzionale di pari importo, anziché sulla risorsa Ici come nell'anno 2007, a titolo di trasferimenti erariali, che i Comuni sono stati autorizzati ad operare. (*art.2, c.2, D.L.7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

1.6.1. L'accertamento convenzionale rileva ai fini del risultato contabile d'amministrazione. (*art.2, c.4, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

1.7. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il ministero dell'interno corrisponde a ciascun comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'80% della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno. (*art. 2, c. 2, D.L. 23 novembre 2009, n. 168*).

1.7.1. In applicazione della norma, è stato disposto il pagamento in acconto. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 novembre 2009*).

1.7.2. Ai fini dell'erogazione del conguaglio, i comuni devono trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2010, a pena di decadenza, al ministero dell'interno, apposita nuova certificazione del maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009. (*art. 2, c. 1*).

1.7.3. Modalità e termini della certificazione saranno stabiliti con decreto del ministero economia e finanze.

2. Dall'anno 2008, il fondo ordinario è ridotto di 313 milioni di euro, in misura pari al previsto risparmio di spesa sui costi della politica. (*art.2, c.31, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

2.1. Nell'applicazione delle riduzioni dovrà tenersi anche conto degli effettivi risparmi di spesa che saranno certificati da ciascun ente.

2.2. Il modello di certificazione, con le modalità di trasmissione dei dati finanziari relativi ai presunti risparmi di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008, da presentare alla prefettura competente entro il 31 ottobre 2008, è stato approvato con D.M. 15 luglio 2008. (*in G.U. n.170 del 22 luglio 2008*).

2.3. La certificazione ha consentito di quantificare l'ammontare effettivo delle minori spese conseguibili al 31 dicembre 2008 (42,6 milioni di euro) e l'eventuale differenza con la riduzione del fondo (270,4 milioni di euro). (*art.2, c.32*).

2.3.1. Con D.M. 30 ottobre 2009 è stato quantificato l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa per ciascun ente locale adempiente all'obbligo di certificazione. (*in G.U. n. 276 del 26 novembre 2009*).

2.4. Agli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento della spesa per gli amministratori locali, per le forme associative e per le circoscrizioni didecentramento, in caso di riduzione dei trasferimenti sul fondo ordinario maggiore rispetto al risparmio effettivo di spesa certificato, è corrisposto un trasferimento compensativo, previo adeguamento con D.M. della dotazione del fondo ordinario nei limiti di 100 milioni di euro.

2.5. Sul fondo ordinario reintegrato di 100 milioni di euro, è stato disposto il pagamento per il reintegro della riduzione operata nell'anno 2008. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 17 novembre 2009*).

2.5.1. Il reintegro ha consentito la copertura parziale (37%) delle minori spese rispetto alla riduzione del fondo per l'anno 2008.

2.5.2. Dall'anno 2009 la riduzione di 313 milioni di euro è operata senza alcuna disposizione di reintegro parziale.

3. La minore imposta accertata dall'anno 2008 dai comuni per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell'abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, sarà compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

3.1. Il fondo per l'anno 2008 a favore dei comuni a titolo di compensazione pregressa è integrato di 260 milioni di euro, in aggiunta ai 2.604 milioni iniziali. (*art.2, c.8, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

3.2. Il decreto sul rimborso deve tenere conto dell'efficienza nella riscossione dell'Ici, del patto di stabilità interno 2007 e della tutela dei piccoli comuni.

3.3. Criteri e modalità per l'erogazione dei rimborsi sono stati stabiliti con decreto ministeriale 23 agosto 2008. (*in G.U. n.216 del 15 settembre 2008*), modificato e integrato con D.M. 9 dicembre 2008. (*in G.U. n. 263 del 16 dicembre 2008*).

3.4. La certificazione del minor gettito accertato è stata trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009. (*art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

3.4.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio tributi, dal segretario comunale e dall'organo di revisione è stata trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. (*art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

3.5. Il trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale a ciascun comune sarà erogato, per il 50%, entro e non oltre il 16 giugno e, per il restante 50%, entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio.

3.6. Il fondo disponibile ripartito a favore dei comuni a titolo di compensazione della minore imposta accertata nell'anno 2008 per effetto dell'esenzione dall'Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stato di euro 2.864 milioni, a fronte di 3.022 milioni di euro attestati con la certificazione di cui al D.M. 15 febbraio 2008 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ossia il 94,75% del gettito attestato dai comuni. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 18 dicembre 2008*).

3.7. Il fondo disponibile ripartito ai comuni per l'anno 2009 è di euro 2.604 milioni, a fronte di 3.360 milioni di euro attestati con la definitiva certificazione di cui al D.M. 1 aprile 2009 quale gettito Ici riscosso per l'anno 2007, venuto meno negli anni successivi.

3.7.1. Sulla base di tale ultima certificazione trasmessa al ministero dell'interno entro il 30 aprile 2009, sono state rideterminate per ciascun comune le spettanze anno 2008, rapportate al fondo di 2.864 milioni di euro, e anno 2009, rapportate al fondo di 2.604 milioni di euro. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 19 novembre 2009*).

4. Con D.M. 28 ottobre 2009, n. 7049, è stato disposto il pagamento del contributo a titolo di rimborso per aspettative sindacali per l'anno 2008. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 9 novembre 2009*).

5. Le spettanze relative alla perdita di gettito Ici sui fabbricati classificati nel gruppo catastale D, in conseguenza delle dichiarazioni per l'anno 2008 presentate entro il termine del 30 giugno 2009 e quelle relative agli anni 2001/2005 certificate entro il termine del 31 gennaio 2009, sono erogate nei primi giorni del mese di dicembre 2009 nei limiti dello stanziamento disponibile. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 27 novembre 2009*).

6. È disposta l'erogazione, sul fondo di euro 38,734 milioni, dell'importo forfettario per l'anno 2009 ai comuni interessati dagli oneri dovuti dalle istituzioni scolastiche statali per il pagamento della tassa relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. (*avviso, ministero dell'istruzione, università e ricerca, direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, 30 ottobre 2009*).

Tariffa servizio idrico integrato

1. Concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente, costituendo una componente vincolata della tariffa, la spesa relativa alle attività di progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché quella relativa ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai piani d'ambito (*art. 8sexies, c. 1, aggiunto al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13*).

1.1. La componente della tariffa come sopra è dovuta al gestore nei casi in cui manchino o siano temporaneamente inattivi gli impianti di depurazione, a decorrere dall'avvio delle procedure di affidamento della progettazione o di completamento delle opere necessarie all'attivazione del servizio di depurazione, nel rispetto dei tempi programmati.

1.2. Il rimborso agli utenti che negli anni precedenti hanno pagato la tariffa non dovuta per il servizio di depurazione, in quanto non collegati a impianti, dovrà essere effettuato, a decorrere dal 1° ottobre 2009, anche in forma rateizzata, entro il termine massimo di cinque anni. (*art. 8 sexies, c. 2*)

1.3. Il rimborso da effettuare è determinato al netto degli oneri che hanno finanziato attività di progettazione, di realizzazione o di completamento e avrebbe dovuto essere determinato entro il 27 settembre 2009. (*art. 8 sexies, c. 2, nel testo modificato dall'art. 15, c. 2 quater, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166*).

1.4. Con D.M. che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 aprile 2009 saranno stabilite le informazioni minime che i gestori devono fornire periodicamente agli utenti in ordine alla realizzazione degli impianti di depurazione. (*art. 8 sexies, c. 4 e 5*).

Spesa

Informazione e comunicazione

1. Le somme che le amministrazioni pubbliche destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa devono essere impegnate per almeno il 15% a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50% (60% fino al 2012) a favore di giornali quotidiani e periodici. (*art. 41, c. 1 - 4, D.Lgs 31 luglio 2005, n. 177; art. 2, c. 1, D.M. 10 settembre 2008*).

1.1. Con direttiva del presidente del consiglio dei ministri 28 settembre 2009, sono forniti indirizzi interpretativi ed applicativi sui criteri di applicazione, periodo di riferimento, mezzi di comunicazione utilizzati, rispetto delle quote di destinazione e obblighi di comunicazione. (*in G.U. n. 257 del 4 novembre 2009*).

1.2. Gli enti locali hanno l'obbligo di individuare distinti capitoli di bilancio su cui far gravare le spese di comunicazione istituzionale.

1.3. In ogni pubblica amministrazione deve essere individuato un responsabile del procedimento in ordine sia alla comunicazione dei dati di spesa all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia al rispetto delle percentuali di destinazione. (*art. 41, c. 3*).

2. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare comunicazione all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario. (*art. 10, c. 1, deliberazione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, nel testo sostituito dall'art. 1, deliberazione 7 marzo 2005, n. 139/05/CONS*).

2.1. La comunicazione deve essere eseguita, con modello telematico, entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese impegnate nell'ultimo esercizio finanziario concluso. (*art. 10, c. 3*).

2.2. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui non sia stata impegnata alcuna spesa. (*art. 10, c. 3*).

Ammendanti e carta

1. Con D.M. ambiente, tutela del territorio e del mare, 12 ottobre 2009, sono indicati criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto di carta in risme da parte della pubblica amministrazione. (*in G.U. n. 261 del 9 novembre 2009*).

Biglietti cartacei di auguri

1. Ad evitare il notevole aggravio di spesa e di attività che l'invio dei biglietti di auguri cartacei comporta, le amministrazioni pubbliche sono richiamate sull'opportunità di utilizzare la posta elettronica anche per lo scambio epistolare di auguri. (*nota dipartimento funzione pubblica, 12 novembre 2009, n. DFP 47786*).

Riforma Pubblico impiego

1. Con legge 4 marzo 2009, n. 15, è stata assegnata delega al governo di adottare entro il 20 dicembre 2009 uno o più decreti legislativi di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (*art. 2*).

1.1. L'esercizio della delega è finalizzata a:

a) modificare la disciplina della contrattazione collettiva (*art. 3*);

b) modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti (*art. 4*);

c) introdurre strumenti di valorizzazione del merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa (*art. 5*);

d) modificare la disciplina della dirigenza pubblica (*art. 6*);

e) modificare la disciplina delle sanzioni disciplinari e della responsabilità dei dipendenti (*art. 7*).

2. Il 15 novembre 2009 sono entrate in vigore le disposizioni di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività, del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, cui fanno riferimento i punti che seguono con il richiamo al solo articolo e comma. (*in suppl. ord. n. 197 alla G.U. n. 254 del 31 ottobre 2009*)

Programmazione del fabbisogno di personale

1. Il provvedimento di programmazione del fabbisogno di personale e relative risorse è elaborato con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti. (*art.*

6, c. 4 bis e art. 17, c. 1, lett. d bis, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunti dall'art. 35 e dall'art. 39, c. 1, lett. a).

1.1. Analogamente per gli aggiornamenti annuali.

Contrattazione integrativa

1. A corredo di ogni contratto integrativo deve essere redatta una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, certificate dall'organo di revisione, da trasmettere all'ARAN e al CNEL entro cinque giorni dalla sottoscrizione. (art. 40, c. 3 sexies, e art. 40 bis, c. 5, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunti dagli artt. 54 e 55).

1.1. L'organo di revisione deve controllare la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge. (art. 40 bis, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 55).

2. Entro il 31 maggio di ogni anno, devono essere inviate al ministero dell'economia e finanze, su modello che sarà predisposto dallo stesso ministero, specifiche informazioni certificate dall'organo di revisione. (art. 40 bis, c. 3, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 55).

3. I contratti integrativi stipulati, la relazione tecnico-finanziaria, la relazione illustrativa e le informazioni trasmesse al ministero dell'economia e finanze, devono essere pubblicate in modo permanente sul sito istituzionale dell'ente. (art. 40 bis, c. 4, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 55).

4. Gli enti locali adeguano i contratti integrativi vigenti al 15 novembre 2009 entro il 31 dicembre 2012. (art. 65, c. 4).

Misurazione e valutazione della performance

1. L'erogazione di premi legati al merito ed alla performance è subordinata alla adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, con riferimento alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione nel suo complesso e ai singoli dipendenti. (art. 3).

1.1. Per gli enti locali le disposizioni di cui ai punti che seguono con specifica indicazione costituiscono norme di principio generale, con l'obbligo di adeguare i propri ordinamenti. (art. 16, c. 2; art. 74, c. 2).

1.2. L'adeguamento degli ordinamenti deve essere attuato entro il 31 dicembre 2010; nelle more si applicano le disposizioni legislative. (art. 16, c. 3).

2. Il consiglio, quale soggetto responsabile del processo di misurazione e valutazione della performance:

- a) emana le direttive sugli indirizzi strategici;
- b) definisce, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, il piano della performance e la relazione sulla performance;
- c) verifica il conseguimento degli obiettivi strategici;
- d) definisce il programma triennale per la trasparenza e l'integrità e gli eventuali aggiornamenti annuali.

Le competenze sono attribuite senza necessità di previo aggiornamento degli ordinamenti. (art. 15, c. 2; art. 16, c. 2).

3. Il ciclo di gestione della performance, articolato nelle fasi determinate dalla norma, è sviluppato in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio (norma di principio). (art. 4).

3.1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dai consigli, previa consultazione dei dirigenti o responsabili delle unità organizzative. (art. 5).

3.2. L'andamento delle performance è verificato durante il periodo di riferimento dai consigli, con il supporto dei dirigenti, che, ove necessario, propongono interventi correttivi in corso d'esercizio. (*art. 6*).

3.3. Con apposito provvedimento, le amministrazioni adottano il "sistema di misurazione e valutazione della performance" (norma di principio). (*art. 7*).

3.3.1. La funzione di misurazione e valutazione è svolta da:

a) un organismo indipendente, relativamente ai dirigenti;

b) dai dirigenti, relativamente al personale assegnato ai propri uffici.

3.3.2. L'organismo indipendente di valutazione della performance dei dirigenti, di cui al precedente punto 3.3.1. lett. a, nominato per un periodo di tre anni, assolve i compiti dei servizi di controllo interno ed esercita, altresì, le attività di controllo strategico. (*art. 14*).

3.3.3. Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa sono designati dall'art. 8.

3.3.4. Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale sono designati dall'art. 9 (norma di principio).

3.3.5. Protocolli di collaborazione, a supporto dell'attività dell'organismo indipendente di valutazione della performance dei dirigenti, saranno definiti con la commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, nominata con D.P.R., che fornirà anche supporti all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della performance. (*art. 13, c. 2, 5 e 6*).

3.3.6. L'organismo indipendente di valutazione è costituito entro il 30 aprile 2010 ed è formato da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti; è supportato da una struttura tecnica; per il funzionamento si provvede nei limiti delle risorse destinate ai servizi di controllo interno. (*art. 14, c. 7, 8, 9, 10 e 11; art. 30, c. 2*).

3.3.7. L'organismo provvede a definire i sistemi di valutazione della performance entro il 30 settembre 2010 ed assicura la piena operatività dal 1° gennaio 2011. (*art. 30, c. 3*).

4. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere redatto dal consiglio un documento programmatico triennale, denominato piano della performance che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. (*art. 10, c. 1, lett. a; art. 15, c. 2, lett. b*).

4.1. In caso di mancata adozione del piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso all'inadempienza. (*art. 10, c. 5*).

4.1.1. In caso di mancata adozione del piano è, inoltre, fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.

4.1.2. Ogni amministrazione presenta il piano alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza. (*art. 11, c. 6*).

4.1.3. Il piano deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito". (*art. 11, c. 8, lett. b*).

5. Entro il 30 giugno di ogni anno deve essere adottato dal consiglio un documento "relazione sulla performance" che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, gli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato. (*art. 10, c. 1, lett. b; art. 15, c. 2, lett. b*).

5.1. Ogni amministrazione presenta la relazione sulla performance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza. (*art. 11, c. 6*).

5.1.1. La relazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito". (*art. 11, c. 8, lett. b*).

Assunzioni di personale

1. In caso di mancata adozione del piano della performance, da redigersi annualmente entro il 31 gennaio, è fatto divieto di precedere ad assunzione di personale. (*art. 10, c. 5, D.Lgs 17 ottobre 2009, n. 150*).

Contratti di collaborazione

1. In caso di mancata adozione del piano della performance, da redigersi annualmente entro il 31 gennaio, è fatto divieto di precedere al conferimento di incarichi di collaborazione comunque denominati. (*art. 10, c. 5*).

Incarichi di consulenza

1. In caso di mancata adozione del piano della performance, da redigersi annualmente entro il 31 gennaio, è fatto divieto di precedere al conferimento di incarichi di consulenza. (*art. 10, c. 5, D.Lgs 17 ottobre 2009, n. 150*).

Dirigenza

1. Alle funzioni della dirigenza è aggiunto il concorso alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. (*art. 16, c. 1, lett. l bis, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunta dall'art. 38*).

2. Ai compiti e poteri della dirigenza è aggiunta la valutazione del personale assegnato ai propri uffici. (*art. 17, c. 1, lett. e bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunta dall'art. 39, c. 1, lett. c*).

3. Sono modificati condizioni, requisiti, durata e limiti quantitativi degli incarichi dirigenziali. (*art. 19, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 40*).

3.1. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibili nei ruoli dell'amministrazione.

4. L'incarico può essere non rinnovato o revocato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o di inosservanza delle direttive. (*art. 21, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 41, c. 1, lett. a*).

5. La retribuzione di risultato può essere decurtata fino all'80% in caso di violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. (*art. 21, c. 1 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 41, c. 1, lett. b*).

6. Il trattamento economico accessorio è determinato, oltre che in correlazione alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità, anche in funzione dei risultati conseguiti. (*art. 24, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo modificato dall'art. 45, c. 1, lett. a*).

7. Il trattamento economico accessorio collegato ai risultati deve costituire almeno il 30% della retribuzione complessiva del dirigente. (*art. 24, c. 1 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 45, c. 1, lett. b*).

Merito e premi

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti, entro il 31 dicembre 2010, ai principi generali che valorizzino il merito e incentivino la performance organizzativa e individuale. (*artt. 18, c. 1; 31, c. 1 e 4; 74, c. 2*).

1.1. Nelle more dell'adeguamento, si applicano le disposizioni legislative. (*art. 31, c. 4*).

1.2. È vietata, in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, la distribuzione in modo indifferenziato o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance. (*art. 18, c. 2*).

2. I criteri per la differenziazione delle valutazioni e le deroghe prevedibili in contrattazione collettiva integrativa sono dettati all'art. 19.

2.1. Per gli enti locali, le fasce di merito non devono, comunque, essere inferiori a tre e la quota prevalente di risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale deve essere attribuita al personale che si colloca nella fascia di merito alta. (*art. 31, c. 2*).

3. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità sono (*art. 20*):

- a) il bonus annuale delle eccellenze;
- b) il premio annuale per l'innovazione;
- c) le progressioni economiche;
- d) le progressioni di carriera;
- e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità;
- f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale.

3.1. Salvo che l'incentivo di cui alla lett. f), gli incentivi sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione integrativa. (*art. 20, c. 1*).

3.2. Gli incentivi di cui alle lett. a) e b) sono adattati all'ordinamento di ciascun ente. (*art. 31, c. 3*).

4. Il bonus annuale delle eccellenze è assegnato entro il 30 aprile di ogni anno, relativamente alla performance dell'esercizio precedente, ed il personale premiato non può accedere a tutti gli altri incentivi, salvo che vi rinunci. (*art. 21*).

5. Il premio annuale dell'innovazione viene assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno da singoli dipendenti o da gruppi di lavoro. (*art. 22*).

6. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo con i criteri di cui art. 52, c. 1 bis, D.Lgs. 165/2001, nel testo introdotto dall'art. 62. (*art. 23*).

7. Ai fini delle progressioni di carriera, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli enti possono coprire i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno. (*art. 24*).

8. Gli enti locali possono utilizzare, per attribuire premi di efficienza, i risparmi documentati nella relazione di performance e validati dal proprio organismo di valutazione derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione. (*art. 27*).

8.1. I risparmi utilizzabili per l'attribuzione dei premi di efficienza sono fino ad un massimo dei due terzi del 30% dei risparmi stessi.

8.2. Il rimanente terzo del 30% è destinato ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione collettiva integrativa.

9. Entro il 31 dicembre 2011, gli enti locali trasmettono i dati relativi alla attribuzione al personale delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza Unificata. (*art. 31, c. 5*).

Procedimento disciplinare

1. Forme e termini del procedimento disciplinare, rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale, casi di licenziamento disciplinare, false attestazioni o certificazioni e responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione delle responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare, sono contenute negli artt. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies e 55 sexies, aggiunti al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dall'art. 69.

1.1. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 27 novembre 2009, n. 9, sono fornite indicazioni sul procedimento disciplinare e sui rapporti tra il procedimento disciplinare e il procedimento penale.

1.1.1. La nuova disciplina procedurale si applica a tutti i fatti disciplinarmente rilevanti per i quali è acquisita notizia dell'infrazione dopo l'entrata in vigore della riforma.

Trasparenza

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. (*art. 11, c. 3; art. 74, c. 1*).

1.1. Le informazioni concernenti:

- a) ogni aspetto dell'organizzazione;
 - b) gli indicatori relativi agli andamenti gestionali;
 - c) l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali;
 - d) i risultati dell'attività di misurazione e valutazione;
- devono essere accessibili a tutti, anche mediante la pubblicazione sui siti istituzionali. (*art. 11, c. 1; art. 74, c. 1*).

2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta con delibera consiliare un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente. (*art. 11, c. 2; art. 15, c. 2, lett. d*).

2.1. Nell'ambito del programma, sono specificate anche le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia dell'iniziativa. (*art. 11, c. 7*).

2.1.1. Il programma deve essere pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione, in apposita sezione denominata "trasparenza, valutazione e merito". (*art. 11, c. 8, lett. a*).

2.1.2. Nella medesima sezione "Trasparenza, valutazione e merito" devono, altresì, essere pubblicati i documenti, i dati e le informazioni di cui all'art. 11, c. 8 (*lett. da b a i*).

2.1.3. In caso di mancata adozione e realizzazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti. (*art. 11, c. 9*).

3. Saranno definiti protocolli di collaborazione con la commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, nominata con D.P.R., che predisporrà linee guida del programma triennale per l'integrità e la trasparenza. (*art. 13, c. 2 e 8*).

4. Le amministrazioni pubbliche provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati ed alla contabilizzazione dei costi effettivi e di quelli per il personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo. (*art. 11, c. 4*).

4.1. I dati devono essere pubblicati sul sito istituzionale.

5. Le amministrazioni pubbliche provvedono a dare attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica certificata. (*art. 11, c. 5*).

Rapporti con il pubblico

1. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. (*art. 55 novies, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

1.1. L'obbligo decorre dal 12 febbraio 2010. (*art. 73, c. 2*).

Incompatibilità

1. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestono o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. (*art. 53, c. 1 bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 52, c. 1, lett. a*).

Mansioni

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o equivalenti. (*art. 52, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 62, c. 1*).

1.1. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetti ai fini dell'inquadramento o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

Assenze per malattia

1. Le assenze superiori a dieci giorni e, comunque, dalla seconda assenza per malattia nell'anno solare di qualunque durata, devono essere giustificate da certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale. (*art. 55 septies, c. 1, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

1.1. L'individuazione del periodo superiore a dieci giorni si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza, sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l'assenza sia continuativa. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008*).

1.2. Nella nozione di seconda assenza rientra anche l'ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad una precedente e distinta assenza.

1.3. La certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'Inps e da questi è immediatamente inoltrata, sempre per via telematica, all'amministrazione interessata. (*art. 55 septies, c. 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

2. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità che saranno stabilite con D.M., possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno. (*art. 55 septies, c. 5, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69*).

2.1. È soppressa dal 1° luglio 2009 la disposizione che prevedeva la reperibilità dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 e fino all'emanazione del D.M. resta in vigore la precedente fascia di reperibilità tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di ogni giornata, anche festiva. (*art. 17, c. 23, lett c, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

2.2. La richiesta della visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi per un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7, in G.U. n. 209 del 6 settembre 2008*).

2.3. Gli accertamenti medico-legali rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali. (*art. 71, c. 5 bis, aggiunto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 17, c. 23, lett. e, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

3. Con circolare dipartimento funzione pubblica, 12 novembre 2009, n. 7/2009, sono richiamate le disposizioni sulle assenze per malattia e sui controlli.

Ispettorato per la funzione pubblica

1. È istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica con il compito di vigilare e verificare sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati e di verifica dei carichi di lavoro. (*art. 60, c. 6, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nel testo sostituito dall'art. 71*).

1.1. L'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza.

1.2. Qualora l'Ispettorato dovesse richiedere chiarimenti e riscontri in ordine a segnalazioni di cittadini o di pubblici dipendenti, l'amministrazione interessata ha obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro 15 giorni.

1.3. Gli esiti delle verifiche costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari.

Servizi pubblici

Qualità dei servizi pubblici

1. Con atti di indirizzo e coordinamento si provvederà a stabilire le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità. *(art. 11, c. 2, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, nel testo sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).*

Gestione dei servizi di rilevanza economica

1. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica avviene, in via ordinaria, oltre che mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, anche con affidamento a società miste a condizione che:

- a) la selezione del socio privato avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto anche l'attribuzione di specifici compiti operativi;
- b) che al socio privato sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40%.

(art.23 bis, c.2, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nel testo sostituito dall'art. 15, c. 1, lett. b, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo della legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166).

1.1. Sono fatte salve le procedure di affidamento già avviate alla data del 22 agosto 2008. *(art.23 bis, c.12).*

1.2. In via eccezionale, in deroga al conferimento in via ordinaria, l'affidamento diretto per la gestione in house può avvenire solo in favore di società partecipata dall'ente locale, a capitale interamente pubblico, sulla quale sussiste "controllo analogo" e che svolga con l'ente o con gli enti pubblici che la controllano l'attività prevalente, qualora sussistano situazioni che, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato. *(art. 23 bis, c. 3, nel testo sostituito dall'art. 15, c. 1, lett. b, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo della legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166).*

1.3. In caso di affidamento diretto in deroga, l'ente deve dare adeguata pubblicità alla scelta, che deve essere motivata, e relazionare l'autorità garante della concorrenza e del mercato, per l'espressione di un parere preventivo da rendere entro 60 giorni. *(art. 23 bis, c.4, nel testo sostituito dall'art. 15, c. 1, lett. b, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo della legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166).*

1.3.1. Decorso il termine di 60 giorni dalla ricezione della relazione, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

1.3.2. Con regolamento da emanare entro il 31 dicembre 2009, sono definite le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere. *(art. 23 bis, c. 4 bis, aggiunto dall'art. 15, c. 1, lett. c, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo della legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166).*

1.4. Le gestioni in essere, comprese le gestioni in house, cessano alle seguenti scadenze prorogabili:

- a) scadenza prevista nel contratto di servizio, per le gestioni affidate direttamente a società miste, qualora la selezione del socio sia avvenuta con gara che abbia avuto ad oggetto anche l'attribuzione dei compiti operativi;
- b) scadenza prevista nel contratto di servizio, per le gestioni in house in essere alla data del 22 agosto 2008, a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni ce-

dano almeno il 40% del capitale con selezione del socio privato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto anche l'attribuzione di specifici compiti operativi;

c) scadenza prevista nel contratto di servizio, per le gestioni affidate a società quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e loro controllate con affidamenti diretti assentiti alla medesima data del 1° ottobre 2003, qualora la partecipazione pubblica si riduca ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015;

d) 31 dicembre 2015, per le gestioni affidate a società quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e loro controllate con affidamenti diretti assentiti alla medesima data del 1° ottobre 2003, qualora la partecipazione pubblica si sia ridotta ad una quota non superiore al 40% entro il 30 giugno 2013 e non si sia ridotta ad una quota non superiore al 30% entro il 31 dicembre 2015;

e) 30 giugno 2013, per le gestioni affidate a società quotate in borsa alla data del 1° ottobre 2003 e loro controllate con affidamenti diretti assentiti alla medesima data del 1° ottobre 2003, qualora la partecipazione pubblica non si sia ridotta ad una quota non superiore al 40% ;

f) 31 dicembre 2011, per le gestioni in house in essere alla data del 22 agosto 2008 e per le gestioni affidate direttamente a società miste per le quali la selezione del socio sia avvenuta con gara che non abbia, però, avuto ad oggetto anche l'attribuzione dei compiti operativi;

g) 31 dicembre 2010, per le gestioni che non rientrano in nessuno dei casi previsti dalle precedenti lettere. (*art. 23 bis, c. 8, nel testo sostituito dall'art. 15, c. 1, lett. d, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo della legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166*).

2. Sono esclusi dalla disciplina di cui ai punti precedenti la distribuzione del gas, dell'energia elettrica e la gestione delle farmacie. (*art. 23 bis, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, c. 1, lett. a, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo della conversione in legge 20 ottobre 2009, n. 166*).

3. 'E fatto divieto ai soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali e della gestione di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, di acquisire la gestione di ulteriori servizi anche in ambiti territoriali diversi o per altri soggetti pubblici o privati, sia direttamente che tramite controllate o partecipate, sia partecipando a gare. (*art.23 bis, c.9, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo sostituito dall'art. 15, c. 1, lett. d, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, nel testo della legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166*).

3.1. Il divieto non si applica alle società quotate in borsa, ed al socio selezionato mediante procedure competitive ad evidenza pubblica che abbiano ad oggetto anche l'attribuzione di specifici compiti operativi.

3.2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

4. L'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali è consentito se è dimostrabile che tale scelta è economicamente vantaggiosa. (*art.23 bis, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

4.1. Gli enti locali, d'intesa con la conferenza unificata, possono definire bacini di gara per i diversi servizi, in modo da garantire economie, efficienza, efficacia ed integrazione dei servizi a domanda debole con quelli redditizi. (*art.23 bis, c.7*).

5. Con regolamenti governativi da emanare entro il 31 dicembre 2009, sarà previsto, fra l'altro:

- a) l'assoggettamento dei soggetti affidatari in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze di cui al precedente punto 1.4;
- b) l'osservanza delle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale da parte delle società "in house" e delle società a partecipazione mista. (art.23 bis, c.10, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 15, c. 1, lett. e, f, g, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166).

Servizio idrico integrato

1. La gestione delle reti, fermo restando la proprietà pubblica, può essere affidata a soggetti privati. (art.23 bis, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
2. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualità e prezzo del servizio, garantendo il diritto alla universalità ed accessibilità del servizio. (art. 15, c. 1 ter, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla legge 20 novembre 2009, n. 166).

AIRE – Italiani all'estero

1. Per l'aggiornamento dell'elenco unico degli italiani residenti all'estero devono essere valutati gli interventi organizzativi necessari per risolvere eventuali situazioni di arretrato e consentire che:
 - a) sia tenuto e aggiornato l'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con l'invio dei dati entro il 31 dicembre all'AIRE centrale;
 - b) siano inviati settimanalmente gli archivi informatici comunali, anche in mancanza di iscritti;
 - c) siano cancellati gli ultracentenari per i quali non sia stata fornita, alla data del 31 dicembre, la prova dell'esistenza in vita. (circolare ministero interno, direzione centrale per i servizi demografici, 23 novembre 2009, n. 24/2009).

Contratti e appalti

Cause di esclusione delle gare

1. Per i bandi o avvisi di gara pubblicati dal 26 settembre 2009, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, per le procedure in cui, alla medesima data del 26 settembre 2009, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte, è modificata la disciplina delle cause di esclusione dalle gare di appalto di lavori, servizi e forniture. (art. 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166).

Architettura e ingegneria

1. Con circolare del ministero infrastrutture e trasporti, 12 novembre 2009, n. 4649, sono forniti chiarimenti in ordine all'affidamento dei contratti pubblici dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. (in G.U. n. 274 del 24 novembre 2009).

Sostituto d'imposta

Versamento di acconti

1. 'E disposto il differimento del 20% dell'acconto Irpef 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. (art. 1, c. 1, D.L. 23 novembre 2009, n. 168).
 - 1.1. Per i dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto applicando la nuova percentuale del 79%. (art. 1, c. 3).

1.2. Qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio senza considerare la riduzione, le maggiori somme trattenute saranno restituite nella retribuzione del mese di dicembre. (*art. 1, c. 4*).

Borse di studio

1. Gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili. (*comunicato stampa Agenzia delle entrate, 28 ottobre 2009*).

2. I benefici economici riconosciuti agli studenti non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale e, pertanto, non assumono rilevanza ai fini della tassazione. (*risoluzione agenzia entrate, 25 novembre 2009, n. 280/E*).

Adempimenti e scadenze

1 Febbraio – Lunedì

Patto di stabilità interno

- Trasmissione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – Uff. II, mediante posta elettronica, del prospetto relativo al monitoraggio semestrale con le risultanze dell'intero anno 2009. (*art. 77 bis, c. 14, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; decreto ragionerie generale dello Stato, 1 ottobre 2009, n. 0086258, in G.U. n. 246 del 22 ottobre 2009*).

- Presentazione alla presidenza del consiglio dei ministri – dipartimento della protezione civile – dell'elenco delle spese correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate nell'esercizio 2009, finanziate da trasferimenti statali, per l'attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, escluse dal patto di stabilità interno. (*art. 77 bis, c. 7 ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiunto dall'art. 2, c. 41, lett.b, legge 22 dicembre 2008, n. 203*).

4 Febbraio – Giovedì

Sanzioni amministrative pecuniarie

- Emanazione decreti legislativi per rivalutazione degli ammontari di multe, ammende e sanzioni amministrative previste dal codice penale attualmente vigenti. (*art. 3, c. 65, legge 15 luglio 2009, n. 94*).

5 Febbraio – Venerdì

Organi sociali Società pubbliche

- (Termine ultimo) Delibera assembleare per l'eventuale revoca degli organi amministrativi e di controllo e degli organi di vigilanza in carica delle società controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attività strumentali, finalizzata alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti, al fine di ridurre i costi di funzionamento. (*art. 17, c. 22 bis, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

10 Febbraio – Mercoledì

Rilevazione customer satisfaction

- (Termine ultimo) Richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa "mettiamoci la faccia", da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e delle unioni di comuni con almeno il 50% degli aderenti aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti. (*avviso PCM 6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 ottobre 2009*).

12 Febbraio - Venerdì

Rapporti con il pubblico

- Decorrenza dell'obbligo di rendere conoscibile il nominativo dei dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. (*art. 55 novies, c. 1, D.Lgs 30 marzo*

2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150; art. 73, c. 2, D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150).

15 Febbraio - Lunedì

Accesso al credito

- Comunicazione al ministero dell'economia e finanze, dipartimento del tesoro, direzione II, dei dati relativi all'utilizzo del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse ed ai titoli obbligazionari emessi ed alle operazioni di apertura di credito. (art.1, D.M. 1 dicembre 2003, in G.U. n.28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n.168 del 20 luglio 2004).

20 Febbraio - Sabato

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di gennaio 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

Parità e pari opportunità

- Redazione e trasmissione al dipartimento della funzione pubblica e al dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a cura della direzione del personale e del comitato per le pari opportunità costituito all'interno dell'ente, della relazione annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2009 e di quelle previste per l'anno 2010. (art.48, D.Lgs 11 aprile 2006, n.198; direttiva dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n.173 del 27 luglio 2007).

28 Febbraio - Domenica

Diritti di segreteria e di stato civile

- Trasmissione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del modello attestante gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell'anno precedente. (deliberazione Agenzia 1 marzo 2005, n.21).

Rendiconto contributi straordinari

- (Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi straordinari nell'anno precedente. La mancata presentazione comporta l'obbligo di restituzione dei contributi assegnati. (art.158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Flussi informativi

- Trasmissione al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell'imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell'anno d'imposta 2009, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla rendicontazione dei bollettini. (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008; circolare ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 17 dicembre 2008, n. 26599).

Contributi all'ARAN

- Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all'ARAN, mediante accreditamento sulla contabilità speciale

n.149726 ad essa intestata presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all'ARAN. (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 dicembre 2001).

Certificazione Iva servizi trasporto

- Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2009, ai fini dell'attribuzione della prima rata del contributo erariale. (D.M. 22 dicembre 2000).

Trasferimenti statali

- Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2010 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di fiscalità locale. (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 febbraio 2002).

Certificazioni sostituto d'imposta

- Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa all'anno precedente. (art.4, c.6 quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, nel testo modificato dall'art.37, c.10, lett. d, n. 3 e c.14, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Dichiarazioni sostituto d'imposta

- Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio. (art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiunto dall'art. 1, c. 121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato dall'art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14).

Estinzione anticipata mutui

- (Termine perentorio) Presentazione alla prefettura competente per territorio, in doppio originale, della certificazione attestante l'indennizzo, la penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. A fronte delle somme corrisposte è attribuito, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l'estinzione anticipata fino alla concorrenza di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel triennio 2007-2009 (art. 187, c. 2, lett. B, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 13, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 11, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; D.M. 13 febbraio 2008, in G.U. n. 57 del 7 marzo 2008).

Patto di stabilità interno

- Verifica, da parte del collegio di Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza mista a tutto l'anno 2009 e comunicazione, in caso di mancato rispetto, all'Ente, al Ministero dell'interno ed al Ministero dell'economia e finanze dipartimento ragioneria generale dello stato I.Ge.P.A. – ufficio II. (art.1, c.150, legge 23 dicembre 2005, n.266, nel testo modificato dall'art.1, c.701, legge 27 dicembre 2006, n.296).